

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 gennaio 2017.

**Scioglimento della cooperativa edilizia «Bruno Buozi»,
in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la nota in data 15 giugno 2016 prot. n. 6652 con la quale l'INPS ha comunicato a questa amministrazione che sono in corso le procedure di vendita degli immobili della cooperativa edilizia «Bruno Buozi» con sede in Bruino (TO);

Preso atto che dalla visura camerale si rilevato che la cooperativa in questione ha presentato l'ultimo bilancio al 31 dicembre 2011 e con ministeriale prot. n. 7571 del 14 luglio 2016 si invitava il Presidente della cooperativa a fornire dettagliata relazione nella quale si evidenziassero le motivazioni della mancata pubblicazione dei bilanci delle annualità successive nonché a riferire sulle motivazioni che hanno determinato l'avvio della procedura per la vendita degli immobili;

Considerato che le cooperative che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio possono essere sciolte per atto di autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile dall'Autorità di vigilanza e che la ministeriale prot. n. 7571 costituiva avvio, ai sensi della legge n. 241/90, del procedimento di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile del sodalizio in oggetto con nomina di un commissario liquidatore;

Considerato che il presidente della cooperativa non ha riscontrato la ministeriale prot. n. 7571 del 14 luglio 2016 con la quale si chiedevano delucidazioni in merito alle questioni suddette;

Ravvisata la necessità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di un commissario liquidatore;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Simona Rostagno;

Vista la ministeriale prot. n. 12750 del 16 dicembre 2016, con la quale è stato chiesto alla Prefettura di Torino di esprimersi su eventuali impedimenti all'incarico di commissario liquidatore all'avv. Simona Rostagno;

Tenuto conto che nei termini previsti la Prefettura medesima non ha dato riscontro alla ministeriale sopra citata, pertanto questa Amministrazione può procedere all'affidamento di detto incarico;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa edilizia «Bruno Buozi» con sede legale in via Pietro Micca, 15 - 10121 Torino, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Simona Rostagno, codice fiscale RSTS-MN68C60G674F, domiciliata in Corso Re Umberto 75 Torino ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 gennaio 2017

Il direttore generale: PALLAVICINI

17A01649

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 3 febbraio 2017.

Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ostativi all'allattamento. (Direttiva n. 1/2017).

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;



Visto, in particolare, l'art. 3, comma 5 del citato codice di comportamento che dispone che nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi» ed, in particolare, l'art. 14;

Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione del 22 dicembre 2006, che richiama il principio della promozione e della protezione dell'allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica e considerato che, in conformità con la direttiva comunitaria, l'art. 9 del sopra citato decreto legislativo n. 84 del 2011, con il rinvio all'art. 14 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 aprile 2009, n. 82, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi», richiama il principio del sostegno e della protezione della pratica dell'allattamento al seno anche attraverso il contrasto di comportamenti ostativi alla stessa pratica;

Visto l'accordo del 20 dicembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno» (Repertorio atti n.: 257/CSR del 20 dicembre 2007);

Considerato che l'allattamento al seno costituisce la modalità di alimentazione naturale nella prima infanzia e che il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita, e considerati altresì i benefici che l'allattamento al seno apporta anche alla salute della donna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri è nominato Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016 con cui l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante delega di funzioni all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, in attesa di registrazione da parte degli organi competenti;

E M A N A

la seguente direttiva:

Si richiama l'attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento.

I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell'ambito di organismi controllati.

La presente direttiva verrà trasmessa ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 febbraio 2017

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 451

17A01731

